



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Prot.n. 4279 del 17/05/2022

ORDINANZA N. 142

OGGETTO: Obblighi per i proprietari e detentori di cani pulizia deiezioni canine.

IL SINDACO

Premesso che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e ne risponde, sia civilmente che penalmente;
Che di recente sono stati rilevati alcuni casi che evidenziano criticità nella gestione dei cani da parte dei proprietari con particolare riferimento alle aree pubbliche ed al centro abitato;

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

Ritenuto opportuno, se necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Tenuto conto che l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto il Regolamento comunale ad oggetto : " Norme per una corretta convivenza uomo/animale contro il maltrattamento degli animali e per la prevenzione del randagismo" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 13/10/2007;

Visto l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.;

Visto in particolare l'art.7 bis del D. Lgs. 267/00 ss.mm.

Vista la legge n. 681/1981;

Vista la L. 241/90 e ss.mm.;

Attesa la propria competenza, in virtù dei poteri conferiti dalla legge;

ORDINA

-E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico di munirsi, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali.

-Di provvedere alla immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in apposito contenitore;

- E' fatto obbligo a tutti i proprietari di cani di condurre gli stessi su luogo pubblico muniti di guinzaglio.



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

AVVISA

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.. L'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) giusto c. 1 Art.16 L. 689/ 1981;

DEMANDA

all'ufficio di Vigilanza locale e alle altre forze di polizia operanti sul territorio, di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata:

- 1.all'albo pretorio comunale on-line;
- 2.sul sito Web comunale;
- 3.tramite affissione nei luoghi pubblici;
- 4.venga trasmessa all'Ufficio di Vigilanza Locale incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza;
- 6.venga trasmessa alla Stazione Carabinieri di Castrolibero (CS).

AVVERTE

Che contro questo provvedimento, a norma dell' articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

IL SINDACO

F.to: Dott. Giuseppe Salerno